



# COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA OPERE PUBBLICHE

UNITÀ OPERATIVA

U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

## ORDINANZA

N. 297 DEL 24.03.2020

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART.50 D.LGS. 267/2000. PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PROROGA DEGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA 2020/262 FINO AL 03/4/2020 -

## IL SINDACO

Premesso che:

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020) per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

- tra i diversi provvedimenti emanati il D.P.C.M. 11/3/2020, art. 1, comma 5, prevede che *"il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. 23/2/2020, n. 6, può disporre la programmazione del Servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali..."*;

- in attuazione della suddetta disposizione la Regione Umbria, con Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 13.3.2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi, ha considerato la riduzione dei servizi in essere al fine di assicurare i servizi minimi essenziali come da DPCM 11/3/2020, quale misura efficace nel contenimento della diffusione dell'epidemia e ha disposto che:

- dal 14/3/2020 al 25/03/2020, fatte salve eventuali proroghe, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Trenitalia S.p.a. rispettino il programma di esercizio allegato alla stessa ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- dal 16/3/2020 al 25/03/2020, fatte salve eventuali proroghe, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l. rispettino il

programma di esercizio allegato all'ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il Comune di Perugia ha istituito il servizio aggiuntivo di trasporto comunale con l'innovativo sistema di trasporto pubblico alternativo di massa, il minimetrò, operante su sede fissa nell'area urbana di Perugia;
- la soc. Minimetrò S.p.A., società a capitale misto pubblico/privato, è concessionaria dell'opera e si avvale per la fornitura dei servizi di gestione del "Socio Umbria TPL e Mobilità S.p.A.", il cui specifico ramo d'azienda è stato affittato dalla società Busitalia Sita Nord Srl, peraltro destinataria della suddetta ordinanza regionale;

Tenuto conto:

- dell'impossibilità di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie dello stato di emergenza stanti le necessarie limitazioni alle prestazioni lavorative introdotte dai recenti provvedimenti governativi e la suddetta configurazione del sistema di trasporto che rende estremamente difficile la gestione dell'accesso degli utenti, questa amministrazione comunale con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 262 del 16/03/2020 ha disposto:

- 1) la sospensione del servizio di trasporto pubblico operato dal Minimetro, dal 17 al 25 Marzo 2020
- 2) l'anticipo, negli stessi giorni, della chiusura alle ore 21:00, dal lunedì alla domenica dei seguenti impianti meccanizzati di risalite all'acropoli:
  - ascensore inclinato del Pincetto, gestito da Minimetro;
  - ascensore della Galleria Kennedy, operato da Busitalia;
  - scale mobili del Pincetto, operate da Minimetro;
  - Scale mobili Rocca Paolina operato da Busitalia;
  - Scale mobili Piazzale Europa e Corso Cavour operato da Busitalia;

Visto che:

- con L.R. n. 37/1998 sono state delegate ai comuni le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", dispone anche che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il DPCM 22/3/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ha disposto, all'art. 1 ulteriori limitazioni alla mobilità delle persone, riducendo ulteriormente la domanda, già ridottissima di servizi pubblici;
- lo stesso DPCM all'art. 2 comma 1 ha disposto che: *"Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020"*.

Ritenuto pertanto di adottare un'ordinanza contingibile e urgente volta a prorogare fino al 3/4/2020 le disposizioni di cui all'ordinanza n. 262 del 16/03/2020 per fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nel caso di specie, per le motivazioni sopra rappresentate;

Viste le seguenti disposizioni:

- D.L. n. 6/2020 e D.P.C.M. di attuazione;
- Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 13.3.2020;
- il DPCM 22/03/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- L.R. n. 37/1998, art. 19;

### ORDINA

- di prorogare fino al 3/4/2020 le disposizioni di cui alla propria ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 262 del 16/03/2020 come di seguito specificate:

- 1) sospensione del servizio di trasporto pubblico locale del minimetrò dal 26/03/2020 AL 03/04/2020, fatte salve eventuali proroghe;
- 2) anticipo, negli stessi giorni, dell'orario di chiusura alle ore 21:00 del sistema di risalite all'acropoli costituito da:
  - ascensore inclinato del Pincetto, gestito da Minimetro;
  - ascensore della Galleria Kennedy, operato da Busitalia;
  - scale mobili del Pincetto, operate da Minimetro;
  - Scale mobili Rocca Paolina;
  - Scale mobili Piazzale Europa e Corso Cavour;

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Andrea Romizi

Il presente provvedimento è comunicato a:

- Minimetrò s.p.a. [minimetrospa@legalmail.it](mailto:minimetrospa@legalmail.it)
- Busitalia Sita Nord s.r.l. [fsbusitalia@pec.it](mailto:fsbusitalia@pec.it)
- Prefettura di Perugia [protocollo.prefpg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it)
- Questura di Perugia [urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.pg@pecps.poliziadistato.it)
- Regione Umbria [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it)
- Comando Provinciale Carabinieri Perugia [tpg26546@pec.carabinieri.it](mailto:tpg26546@pec.carabinieri.it)
- Comando Regionale della Guardia di Finanza Perugia [pg0200000p@pec.gdf.it](mailto:pg0200000p@pec.gdf.it)
- Ministro della Salute [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)
- Comandante della Polizia Municipale - Sede

| <b>DATI RIEPILOGATIVI</b> |   |
|---------------------------|---|
| Area/e di intervento:     | <b>TERRITORIO COMUNALE</b>                            |
| Provvedimento/i:          | <b>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE</b>              |
| Soggetto:                 | <b>MINIMETRO' S.P.A. E BUSITALIA SITA NORD S.R.L.</b> |